



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 29.11.1999

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	4
Art. 2 - Principi generali di comportamento	“	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	“	5
Art. 4 - Definizioni	“	6
Art. 5 - Rapporti con il gestore del servizio	“	6
Art. 6 - Divieti ed obblighi	“	7

CAPO II

RIFIUTI URBANI INTERNI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 7 - Conferimento	pag.	9
Art. 8 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	“	9
Art. 9 - Modalità e frequenza della raccolta	“	10
Art. 10 - Norme relative ai contenitori	“	11
Art. 11 - Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti	“	12
Art. 12 - Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti	“	12
Art. 13 - Modalità di conferimento dei beni durevoli	“	13
Art. 14 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	“	13
Art. 15 - Modalità di conferimento di rifiuti organici umidi e secchi	“	13

CAPO III

RIFIUTI URBANI ESTERNI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	pag.	15
Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	“	15
Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	“	15

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 - Modalità di effettuazione del trasporto	pag.	17
Art. 20 - Luogo di recupero o smaltimento	“	17
Art. 21 - Servizi vari di pulizia	“	17
Art. 22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	“	18
Art. 23 - Pulizia dei terreni non edificati	“	18
Art. 24 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	“	19
Art. 25 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	“	19

Art. 26 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	“	19
Art. 27 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	“	20
Art. 28 - Attività di volantinaggio	“	20
Art. 29 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	“	20
Art. 30 - Pozzetti stradali	“	21
Art. 31 - Carogne di animali	“	21
Art. 32 - Deiezioni di animali	“	21
Art. 33 - Cave e cantieri	“	21
Art. 34 - Rifiuti inerti	“	21

CAPO V

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 35 - Finalità	pag.	22
Art. 36 - Indirizzi generali	“	22
Art. 37 - Pianificazione del servizio	“	23
Art. 38 - Efficienza della raccolta	“	23
Art. 39 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	“	24

CAPO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Sanzioni	Pag.	25
Art. 41 - Controlli	“	25
Art. 42 - Osservanza di altre disposizioni	“	25

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune ed é adottato ai sensi dell'articolo 21, D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e di cui all'articolo 23, D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni, tale regime non é applicabile alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del citato D.Lgs.. 22/1997 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;

- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'agricoltura ed in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti e di recupero da essi di materiali ed energia.

2. Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- a) urbani non pericolosi
- b) urbani pericolosi
- c) speciali assimilati agli urbani
- d) speciali non pericolosi
- e) speciali pericolosi

2. Sono urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade ed

- aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni).

3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2 punto d), D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni, si intendono per rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli non pericolosi indicati al numero 1, punto 1.1.1., lett. a) della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi secondari e terziari. Sono altresì esclusi dalla procedura di assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

4. Sono speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorato ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato alla decisione del Consiglio Europeo n.94/904 del 22/12/1993 (G.U.C.E. 31/12/1994 n.L/356), che ha istituito l'elenco dei rifiuti pericolosi, sulla base degli allegati I, II e III alla direttiva del Consiglio Europeo n.91/689/Cee del 12/12/1991 relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. 31/12/1991 n.L/337). Tale allegato é stato trasfuso nell'ordinamento nazionale dell'allegato D, al D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- b) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- c) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- d) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

- e) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni;
- f) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni;
- g) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- h) cernita: operazione di selezione dei rifiuti, ai fini del loro riciclaggio, riutilizzo o recupero;
- i) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dal luogo di loro produzione al luogo di loro smaltimento o recupero.

Art. 5

Rapporti con il gestore del servizio

1. Le attività di gestione di cui ai Titoli II, III, IV e V del presente Regolamento sono espletate dal Comune mediante gestione diretta, ovvero mediante appalto, in tutto od in parte a ditte regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art.30 del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di gestione in appalto il gestore é obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 6

Divieti ed obblighi

1. E' vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. E' altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessari alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, nell'esercizio delle loro funzioni o compiti, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. La cittadinanza é tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di

gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, D.Lgs.5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

8. Le ordinanze di cui al comma 6 indicano le norme a cui si intende derogare, e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

9. Le ordinanze di cui al comma 6 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

CAPO II

RIFIUTI URBANI INTERNI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 7 Conferimento

1. I rifiuti urbani interni e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e quelli dichiarati assimilati deve avvenire esclusivamente in appositi contenitori stabiliti con ordinanza sindacale.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore più vicino; è in ogni caso vietato abbandonare i rifiuti ai lati o nelle immediate vicinanze dello stesso contenitore. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento deve essere prestata particolare cura al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

Art. 8

Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.

2. Si intendono coperti da pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento i perimetri di cui al precedente comma 2 possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze e modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

5. E' vietato incendiare i rifiuti.

6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

7. Le norme relative al conferimento differenziato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Art. 9

Modalità e frequenza della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Capo è effettuato dal Comune entro il limite di cui al precedente articolo 8, comma 1.

2. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 1, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.

3. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA DI RACCOLTA

FREQUENZA

- intensiva (100-200 utenze x Km)
3 volte a settimana
- mista (50 - 100 utenze x km)
2 volte a settimana
- rurale (utenze sparse)
2 volta a settimana periodo estivo (Luglio – Settembre)
1 volta a settimana periodo (Ottobre – Giugno)

4. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono rispondere alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

5. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, ovvero, in caso di appalto, dal soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione comunale, prevedendo:

- una suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee;
- orari di servizi antimeridiani, pomeridiani e notturni;
- l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

6. l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

7. Particolari forme di organizzazione sono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

- domeniche;
- festività infrasettimanali;
- festività doppie;
- 1° Maggio;
- festività pasquali;
- festività natalizie;
- più festività consecutive.

Art. 10

Norme relative ai contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del soggetto che gestisce il servizio. L'occupazione dell'area o spazio pubblico é effettuata in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. In casi del tutto particolari, da valutare singolarmente, i contenitori possono essere collocati anche in area privata non soggetta ad uso pubblico. I contenitori sono comunque di proprietà del gestore del servizio.

3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del soggetto che gestisce il servizio devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire di poter effettuare le relative operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire le operazioni di cui al precedente comma 6 da parte dei mezzi all'uso previsti, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti devono essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, purché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di cinque metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali - ad esempio - bar pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal soggetto gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 11

Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate sono effettuate presso la discarica da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione comunale entro il 1° giorno del successivo.

Art. 12

Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

1. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti urbani ingombranti deve avvenire secondo le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale.

2. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

3. Su richiesta dell'utente interessato, il soggetto gestore del servizio provvede alla raccolta di tali rifiuti direttamente presso il domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe deliberate dal Comune.

Art. 13

Modalità di conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico, sono individuati dall'articolo 44, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

2. All'esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure conferiti al soggetto gestore del servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, il regime di privativa non é applicabile alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del citato D.Lgs. 22/1997, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 14

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti rientranti nella categoria 16 dell'allegato D al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono conferiti dagli utenti in apposite postazioni attrezzate da parte del soggetto che gestisce il servizio.

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 29 maggio 1991, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1, sono definiti mediante apposita ordinanza sindacale.

3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.

4. I contenitori di cui al precedente comma devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali, la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali fermentescibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di cui al precedente comma 2.

CAPO III

RIFIUTI URBANI ESTERNI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 16

Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura,
sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati oppure che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere gestiti nei seguenti termini:

- mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratta di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti interni ingombranti di cui al precedente articolo 12, quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole.

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti
da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti nell'apposito impianto di termodistruzione.

2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi siano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

3. Resta salva l'osservanza del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del regolamento comunale di polizia mortuaria e della circolare esplicativa Ministero Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 18

Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
- b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del precedente punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.

2. Il soggetto gestore del servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, può definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

3. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il soggetto gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

4. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni o esterni e rifiuti urbani ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19

Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicolo devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

4. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30.

Art. 20

Luogo di recupero o smaltimento

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o smaltimento.

2. Il soggetto gestore degli impianti di cui al precedente comma 1 deve, essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30, laddove tale iscrizione sia prevista.

Art. 21 Servizi vari di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al soggetto gestore i seguenti servizi:

- a) diserbamento periodico delle aree di circolazione dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di rifiuti provenienti o rinvenuti dalle stesse;
- b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- d) pulizia delle spiagge libere ricadenti nel territorio comunale;
- e) per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento, pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- f) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- g) altri servizi affidati al soggetto gestore del servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza e igiene.

Art. 22 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonate da terzi.

Art. 23 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputato si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora le responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 24

Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal soggetto che gestisce il servizio.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il soggetto gestore del servizio, le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 25

Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite da i rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui é effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Art. 26

Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Art. 27

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di giorni cinque, il programma delle iniziative, specificando le aree che saranno utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Art. 28

Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei.

Art. 29

Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 30

Pozzetti stradali

1. Il gestore del servizio provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 31

Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.U.S.L. competente o prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 32

Deiezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. I soggetti di cui al precedente punto 1. sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 33

Cave e cantieri

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (Cingoli, ecc.).

Art. 34

Rifiuti inerti

1. Il conferimento di materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.

2. I rifiuti di cui al comma 1. non possono, pertanto, essere conferiti nei contenitori previsti per rifiuti urbani.

CAPO V

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 35

Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:

- a) la diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire in discarica;
- b) la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d) la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie possibili di protezione ambientale;
- e) il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 36 Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata in ciascun ambito territoriale deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità, di quanto segue:

- a) Caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) Variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) Sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) Sistema di conferimento e raccolta;
- e) Sistemi di recupero;
- f) Sistemi di smaltimento finale;
- g) Struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- h) Interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- i) Evoluzione merceologica del rifiuto in ragione delle modifiche che intervengono nei consumi;
- j) Individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- a) Un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
- b) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti tale da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
- c) L'attivazione di sistemi di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti di imballaggio ai sensi dell'Art.39 del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) L'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
- e) Una corretta relazione tra lo sviluppo di forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi a parte dell'ambito territoriale ottimale in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
- f) La definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutate anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti ed indiretti.

Art. 37 Pianificazione del servizio

1. Nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art.23, comma 1, del D.Lgs. 05.02.1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto:

- a) - acquisendo l'analisi dei bacini di raccolta, attraverso:

1) - definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero di utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;

2) - attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e destinazione finale dei rifiuti conferiti;

3) - previsioni di interventi nel bacino nel medio periodo;

b) - individuando le frazioni oggetto della raccolta differenziata:

1) - caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;

2) - stima delle quantità da raccogliere;

3) - modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche degli eventuali impianti di valorizzazione;

4) - capacità e condizioni di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;

5) - capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento.

Art. 38

Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'Art.24 del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata al 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente prodotti definita dalla somma dei pesi delle predette frazioni e di quelle raccolte in modo differenziato. Da questi sarà detratta una quota pari al 10% corrispondente al peso dei rifiuti provenienti dalle attività di spazzamento delle strade, in quanto insuscettibile di qualunque forma di recupero.

Art. 39

Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore del servizio definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia. Le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita ordinanza sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo le tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio l'utenza è obbligata ad avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, rispettando le iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

CAPO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla legge 689/1981, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Minimo	Massimo
Articolo 6	da L.1.000.000	a L.3.000.000
Articolo 7	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 8 – comma 5	da L. 200.000	a L. 600.000
Articolo 12 – comma 2	da L. 200.000	a L. 600.000
Articolo 24	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 25	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 26	da L. 300.000	a L. 900.000
Articolo 27	da L. 500.000	a L.1.500.000
Articolo 28	da L. 200.000	a L. 600.000
Articolo 29	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 30	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 32	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 33	da L. 100.000	a L. 300.000
Articolo 34	da L. 300.000	a L. 900.000
Articolo 39 – comma 4	da L. 100.000	a L. 300.000

Art. 41 Controlli

1. Sono fatte salve le competenze in tema di controlli della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Art. 42 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di pulizia urbana, nonché la legislazione regionale vigente in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla ripubblicazione per 15 giorni (quindici) dopo l'approvazione tutoria.-